



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 182 DEL 20/03/2019**

**OGGETTO**

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER TERRENO E RELITTO STRADALE LUNGO LA SP.  
467R IN COMUNE DI CASALGRANDE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 e stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilita l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attivita dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e stato rinviato al 31/03/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la richiesta del Sig. Giunzioni Paolo C.F. GNZPLA71M23I462N, Legale Rappresentante dell'Autoscuola Tirelli con sede in Via Crispi, 5 Scandiano P.I. 02607570351, del 15.01.2019, registrata al protocollo generale in data 18.01.2019 Prot. 1120/1/2019, con la quale si richiede di prendere in affitto il terreno censito nel Comune di Casalgrande Foglio 31 Mappale 700 di mq. 4.886,00 RD 25,23 e il relitto stradale censito sempre nel Comune di Casalgrande al Foglio 31 adiacente al Mappale 700 senza rendita:

Ritenuto di:

- di stipulare un contratto d'affitto terreno censito nel Comune di Casalgrande Foglio 31 Mappale 700 di mq. 4.886,00 RD 25,23 e il relitto stradale censito sempre nel Comune di Casalgrande al Foglio 31 adiacente al Mappale 700 senza rendita, con l'autoscuola Tirelli di Scandiano;
- di stabilire in Euro 2.000,00 il canone annuo di affitto per il terreno e il relitto stradale;
- di stabilire i seguenti termini essenziali del contratto:  
durata del contratto dal 01.04.2019 al 31.03.2020;  
possibilita di rinnovo alla scadenza per un uguale periodo, previa assunzione di apposita determinazione da parte della Provincia;  
il conduttore puo recedere dal contratto anche prima della scadenza sopra concordata, dandone preavviso con lettera raccomandata con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.
- il canone di locazione e di € 2.000,00, da corrispondersi in unica rata anticipata entro il 30 aprile di ogni anno di riferimento.
- di accertare la somma di €. 2.000,00 relativa all'anno 2019 al Titolo 3, Tipologia 100 – COD. 3010302001, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio ed

al corrispondente capitolo 350 che verrà inserito nel PEG 2019, con esigibilità anno 2019;

- Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;
- Su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Luca Casanova;

## D E T E R M I N A

- di stipulare un contratto d'affitto terreno censito nel Comune di Casalgrande Foglio 31 Mappale 700 di mq. 4.886,00 RD 25,23 e il relitto stradale censito sempre nel Comune di Casalgrande al Foglio 31 adiacente al Mappale 700 senza rendita, con l'autoscuola Tirelli di Scandiano, con l'Autoscuola Tirelli con sede in Via Crispi, 5 Scandiano;
- di stabilire in Euro 2.000,00 il canone annuo di affitto per terreno e relitto stradale;
- di stabilire i seguenti termini essenziali del contratto:  
durata del contratto dal 01.04.2019 al 31.03.2020;  
possibilità di rinnovo alla scadenza per un uguale periodo, previa assunzione di apposita determinazione da parte della Provincia;  
il conduttore può recedere dal contratto anche prima della scadenza sopra concordata, dandone preavviso con lettera raccomandata con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.
- il canone di locazione è di € 2.000,00, da corrispondersi in unica rata anticipata entro il 30 aprile di ogni anno di riferimento.
- di accertare la somma di €. 2.000,00 relativa all'anno 2019 al Titolo 3, Tipologia 100 – COD. 3010302001, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 350 che verrà inserito nel PEG 2019, con esigibilità anno 2019;
- di trasmettere il presente atto all'U.O. Appalti e Contratti per gli adempimenti di propria competenza.

Reggio Emilia, lì 20/03/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

## CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO E RELITTO STRADALE

TRA:

il Sig. Bussei Ing. Valerio nato a il domiciliato in , codice fiscale , di seguito denominato parte locatrice

E:

la Sig.Giunzioni Paolo nato a Sassuolo il 23.08.1971 residente in Montefiorino Via Isola Ronchi 15 Legale Rappresentante dell'Autoscuola Tirelli con Sede in Via Crispi 5 a Scandiano P.I. 02607570351, di seguito denominato parte conduttrice

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice la quale accetta, il seguente incolto sito in Comune di Casalgrande censito al Foglio 31 mappale 700 di mq. 4.886,00 Reddito Dominicale €. 25,23 e parte di relitto stradale dell'ex SP. 467R censito al Foglio 31 adiacente al precedente mappale 700 senza rendita,

2. CONDIZIONI DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. La parte conduttrice dichiara di aver esaminato gli immobili oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l'immobile non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta del proprietario e comunque resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese. Il conduttore si impegna a concedere al proprietario o all'affittuario del mappale 143 del foglio 31 il libero transito sul relitto stradale e sul mappale 700, al fine di coltivare il terreno.

3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE. La parte conduttrice dichiara che gli immobili oggetto della locazione saranno adibiti esclusivamente ai fini istituzionali dell'Autoscuola Tirelli quale campo prove, compatibilmente con la destinazione urbanistica dell'area.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita in anni 1, con decorrenza dal 01.04.2019 e scadenza il 31.03.2020.

5. RECESSO ANTICIPATO. La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r.

6. CORRISPETTIVO. Il prezzo della locazione viene liberamente e di comune accordo fissato e stabilito nella somma di €. 2.000,00, per ogni anno, da pagarsi nel domicilio della parte locatrice ovvero a mezzo bonifico bancario in unica soluzione anticipata.

7. AGGIORNAMENTO ISTAT. Il canone così come contrattualmente stabilito sarà annualmente aggiornato, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta da parte del locatore, nella misura della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

8. ONERI ACCESSORI. Oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice le spese relative alla tassa per la rimozione dei rifiuti.

9. MOROSITA'. Il mancato pagamento di una sola rata del canone salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978 o degli oneri accessori per un importo pari a due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone sarà applicato un rateo di mora pari al 6% su base annua.

10. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE O CAMBIO D'USO. E' fatto espresso divieto di sublocazione totale o parziale, di immettere nell'alloggio persone estranee al conduttore, di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto.

11. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. L'onere di registrazione del presente atto sarà a carico della parte conduttrice.

12. ESONERO DA RESPONSABILITA'. La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatto doloso o colposo dei dipendenti della parte locatrice.

13. ASSICURAZIONE è fatto comunque obbligo al Conduttore di provvedere ad adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi di derivati dallo specifico utilizzo dell'immobile oggetto del presente comodato e a dotarsi degli strumenti volti a salvaguardare l'integrità dell'immobile. La polizza è soggetta ad approvazione da parte della Provincia, al fine di verificare le condizioni ed i massimali. In caso di mancata stipula di adeguata polizza, la Provincia può disporre la risoluzione del presente contratto.

14. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

,

La parte locatrice \_\_\_\_\_

La parte conduttrice \_\_\_\_\_

i



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 182 del 20/03/2019.

Reggio Emilia, li 20/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA